

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Settembre 2010

21 ottobre 2010
Autore: Ing. Francesca Sartori

Novità normative Ambiente&Sicurezza

Settembre 2010

Decreto Ministeriale 28 Settembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 settembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01/10/2010

Con questo decreto il ministero, "ferma resta restando la data di operatività del SISTRI", dispone:

- la proroga al 30 novembre 2010 del termine relativo alla "Procedura di ritiro" delle chiavette USB e delle black-box (Allegato IA, punto 5 del D.M. 17/12/2009), termine che, come si ricorda, era già stato prorogato al 12 settembre 2010 dall'art. 1 del D.M. 9 luglio 2010;
- la proroga al 31 dicembre 2010 del termine di 1 mese previsto dall' art. 12, comma 2 del D.M. 17/12/2009. Si tratta del periodo transitorio in cui i soggetti coinvolti nel nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti dovranno continuare a usare i "vecchi" registri e formulari.

Successivamente è stata pubblicata una nota esplicativa sul sito del SISTRI.

Come si legge al punto a) della nota esplicativa, gli iscritti al Sistri già in possesso dei dispositivi elettronici li utilizzeranno a partire dall'1 ottobre (data prevista per l'operatività del sistema). Questi utenti nella compilazione del Registro cronologico inseriranno "in carico" le informazioni sui rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre; "lo scarico" dei rifiuti caricati nel Registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all'operatività del Sistri sarà riportato, fino al 31 dicembre 2010, solo in questo Registro; sempre entro il 31 dicembre dovranno caricare nel Registro cronologico i dati sui rifiuti "in giacenza" nel Registro di carico e scarico. Gli altri soggetti (non dotati dei dispositivi e che fino al 30 novembre potrebbero non essere in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda Sistri sulla movimentazione compileranno la scheda con dichiarazione da sottoscrivere a norma dell'art. 6, comma 4 del D.M. 17 dicembre 2010.

Proprio stante il punto b) della nota esplicativa, i soggetti ai quali al 1° di ottobre non sono stati ancora consegnati i dispositivi elettronici useranno il registro di carico e scarico e il formulario (artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006).

Il punto c) della nota precisa che proprio la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantiscono gli obblighi di legge e in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 citate si applicheranno le sanzioni previste da tale decreto. Il legislatore a norma dell'art. 12 del D.M. 17 dicembre 2009 ha consentito l'adesione al Sistri garantendo una verifica di piena funzionalità del sistema attraverso l'acquisizione della padronanza nell'uso dei dispositivi.

Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n. 155 “Qualità dell’aria ambiente – Attuazione direttiva 2008/50/CE”

Publicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15/09/2010

Tale decreto, recependo la direttiva 2008/50/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e sostituendo le

disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:

- individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;
- realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

In particolar modo vengono stabiliti:

- i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
- i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
- i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Il presente decreto stabilisce inoltre i valori obiettivo da perseguire a lungo termine e si fonda su livelli qualitativi elevati e omogenei per tutto il territorio nazionale (zonizzazione del territorio), rispettando principi di tempestività ed economicità.

È quindi il punto di riferimento per i valori limite delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera, prima riportati nel D.Lgs. n. 351/1999 (qualità dell'aria), nel D.Lgs. n. 183/2004 (ozono), nel D.Lgs. n. 152/2007 (arsenico, cadmio, mercurio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici) e nel D.P.R. n. 203/1988 (impianti industriali, già soppresso in realtà dal D.Lgs. n. 152/2006 con alcune eccezioni transitorie, fatte comunque salve dal D.Lgs. n. 155/2010), tutti abrogati assieme a un pacchetto di provvedimenti ministeriali attuativi.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2010

Con tale Decreto il Ministero dello sviluppo ha attuato l'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

In assenza della norma di riferimento, molte Regioni hanno in questi anni prodotto delle proprie linee guida, creando una situazione fortemente disomogenea sul territorio nazionale. E proprio le Regioni hanno ora 90 giorni

di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore delle Linee guida), per recepire le novità e adeguare i propri regolamenti alla disciplina nazionale.

Il testo del decreto è diviso in 5 Parti e mentre la prima detta disposizioni generali sull'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la seconda individua il regime giuridico delle autorizzazioni.

La parte terza è invece dedicata al procedimento unico e dunque ai contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica, allo svolgimento del procedimento e ai contenuti essenziali dell'autorizzazione.

L'insediamento degli impianti nel paesaggio e sul territorio è trattata nella Parte quarta che considera tra gli elementi per la valutazione positiva dei progetti anche la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS).

Segue la parte quinta che con 4 allegati detta le disposizioni transitorie e finali, stabilendo, tra l'altro che le linee guida possono essere aggiornate a seguito dell'attività di monitoraggio prevista dallo stesso decreto.

Legge 13 Agosto 2010 n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.08.2010

Con tale legge il legislatore ha introdotto nell'articolo 1- septies, una chiarificazione sul congelamento delle tariffe del fotovoltaico 2010 al 2011 secondo quanto previsto dal D.L. "Salva-Alcoa".

Il nuovo articolo prevede che “le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del MSE 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (...) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici- GSE S.p.A., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 ”.

L'articolo, prevede, inoltre, che la comunicazione di fine lavori debba essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Ancora “il gestore di rete e il GSE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione”.

Con questa disposizione, ci saranno quindi tre condizioni al fine di avere accesso alle tariffe incentivanti 2010:

1. il proponente deve aver concluso l'installazione dell'impianto di produzione (FV) entro il 31 dicembre 2010;
2. sempre entro il 31 dicembre 2010, il proponente deve inoltrare la data di comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione ai seguenti soggetti: (a) amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, (b) Gestore di rete e (c) GSE;

3. l'impianto deve entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011 (si precisa che per data di entrata in esercizio occorre far riferimento al D.M. 19.02.2007).

Parere del Ministero dell'Ambiente 9 settembre 2010 prot. 22281

Secondo il parere del Ministero dell'Ambiente 9 settembre 2010 prot. 22281, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.

Il Dicastero ha ricordato che l'articolo 214 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché la disciplina stabilita ex D.M. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161, sui limiti, i quantitativi massimi e i metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/CEE e 91/156/CEE). Poiché queste disposizioni si configurano come "lex specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA (articolo 19, comma 1, legge 241/1990), essa potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D.Lgs. n. 152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell'articolo medesimo.

Circolare del Ministero per la Semplificazione Normativa MSN 0001340 del 16.09.2010 avente per oggetto "Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, Legge n. 122 del 2010"

Il Ministero per la semplificazione ha diffuso una nota sull'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in materia edilizia a seguito di richiesta di chiarimenti.

La Segnalazione certificata di inizio di attività è stata prevista dall'art. 49, comma 4 bis del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010) che ha sostituito la disciplina della dichiarazione di inizio attività (art. 19 della Legge n. 241/1990) al fine di semplificare il procedimento. E infatti il legislatore con il "nuovo" art. 19 consente al privato l'inizio di un'attività senza l'attesa dei 30 giorni dalla comunicazione previsti nel procedimento di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

Nel testo della nota ministeriale sono stati individuati 4 punti per precisare che "la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi..."

Il primo punto fa riferimento al comma 4 ter dell'art. 49 e precisa che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano". E stabilisce che la disciplina della SCIA "sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale".

Il secondo punto fa leva sull'esclusione della DIA in materia edilizia dal procedimento di dichiarazione di inizio attività di cui al previgente art. 19 della l. n. 241/1990; "clausola di salvezza" che non si riscontra nel testo vigente.

Il terzo punto evidenzia la necessità di presentare unitamente alla SCIA certificazioni, attestazioni e "asseverazioni dei tecnici abilitati"; si tratta di "asseverazioni" tipiche della DIA edilizia di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.

A conferma dell'applicabilità della disciplina sulla SCIA alla DIA edilizia il quarto punto richiama i lavori preparatori della Legge n. 122/2010. In particolare il testo della nota riporta una frase contenuta nel dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato: "la norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale

difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001".

Circolare n. 29 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.08.2010, prot. 15/VI/0017810/MA001.A007 avente per oggetto "Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota"

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del parere conforme della Commissione Opere Provvisoriale e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Decisione della Commissione 2010/571/UE del 24 settembre 2010 "Decisione che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato"

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 251 del 24/09/2010

La decisione 2010/571/UE stabilisce nuove deroghe ai divieti della direttiva 2002/95/CE sull'utilizzo delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La direttiva 2002/95/CE nell'ambito delle strategie comunitarie per la gestione dei rifiuti AEE, e per una maggior tutela e protezione della salute umana, vieta a partire dal 1° luglio 2006 l'utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (Pbb) o eteri di difenile polibromurato (Pbde), per le apparecchiature AEE nuove immesse sul mercato.

La deroga a tale divieto stabilita dalla decisione 2010/571/UE è determinata dall'impossibilità tecnica e scientifica di sostituire o eliminare piombo, mercurio o cadmio da alcune applicazioni contenenti tali sostanze, ma è possibile per alcune applicazioni la sostituzione di dette sostanze in un prossimo futuro, in questo caso è necessario, stabilisce la decisione, fissare le date di scadenza delle esenzioni.

Circolare INAIL n. 36 del 15.09.2010 "Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010"

Con tale circolare l'INAIL ha fornito alcune indicazioni circa la denuncia di malattia professionale per via telematica, in particolar modo sull'acquisizione del certificato medico (modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010).

Ai sensi della nuova disposizione:

- Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico
- L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore
- Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.